



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA (SEZIONE LAVORO) N. 322/2021 E DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA (SEZIONE LAVORO) N. 976/2022 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO INCOATO DAL SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRO IL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA CON RICORSO ISCRITTO IL 30 DICEMBRE 2011 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.	N. DEL	18 06/05/2025
--	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventicinque** , il giorno **sei** , del mese di **maggio** , dalle ore **16:00** alle ore 17:08, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa	X	
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria		X
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	X	
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario	X	
Totali	9	1

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 9 , assenti n°01

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro e l'Assessore Dott. Antonio Carbone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente alla lettura della proposta di deliberazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro con una mozione d'ordine con la quale chiede al Presidente, considerato l'identico contenuto del ricorso da parte del legale dell'ente e della materia del contendere rispetto al punto precedente iscritto all'ordine del giorno, di dare una lettura piu' sintetica della stessa attenționando il dettaglio degli importi che sono diversi.

In seguito a tale mozione d'ordine, il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio dà lettura sintetica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n.322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n.976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”.*

Di seguito il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che fa presente che anche per questa proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere ed evidenzia che lo stesso è parecchio dettagliato e questo denota che sicuramente questo nuovo Revisore che è donna, come tutte le donne, ha una marcia in piu'. Chiede conferma al Sindaco.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che conferma che questo nuovo Revisore Dott.ssa Agona è molto meticolosa.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 3 (Briguglio Mario, Briguglio Tindaro e Basile Sonia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n.322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n.976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il*

Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i."

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N.0 - ASTENUTI N.3 (Briguglio Mario, Briguglio Tindaro e Basile Sonia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 17 DEL 24/04/2025

Presentata dall'Assessore: Dott.
Antonio Carbone

Responsabile Area Servizi Generali
ed Istituzionali : Maria Micalizzi

OGGETTO: Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Premesso che:

-con ricorso iscritto in data 30 dicembre 2011 il Sig. Salvatore Picciotto:

a) esprimeva di essere dipendente del Comune di Scaletta Zanclea inquadrato in categoria B3, posizione economica B7;

b) precisava di essere in servizio all'Ufficio Elettorale Leva e Commercio del Comune di Scaletta Zanclea, narrava che già dal 1985 gli erano state delegate le funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe (svolgendo dunque il ruolo di Responsabile di detto Ufficio) e di essere stato incaricato dal 26 novembre 2001 come ufficiale elettorale e dal 29 gennaio 2009 come responsabile dell'Ufficio Elettorale;

c) deduceva che le mansioni andavano ascritte alla cat. C e chiedeva la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori;

-il Comune di Scaletta Zanclea non si costituiva in giudizio;

-con sentenza n. 322 pubblicata il 16 febbraio 2021 del Tribunale di Messina Sezione Lavoro:

a) veniva dichiarata la contumacia dell'Ente;

b) in accoglimento del ricorso veniva riconosciuto "[...] il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive pari ad euro 28.144,12 da porsi a carico del Comune di Scaletta Zanclea [...]";

c) l'Ente veniva altresì condannato "[...] alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 6.000,00 [...]";

d) si ponevano a carico del Comune di Scaletta Zanclea le spese di c.t.u. liquidate in euro 580,00 a favore del dott. Rosario Tripodi;

-in data 4 giugno 2021 il Comune di Scaletta Zanclea proponeva appello avverso la superiore sentenza formulando le seguenti censure:

- a) mancava nel ricorso introduttivo un'adeguata allegazione dei fatti generatori dello scarto fra la posizione riconosciuta e quella oggetto di pretesa retributiva;
- b) il Tribunale, superando una decadenza nella quale il Picciotto sarebbe incorso, aveva acquisito ex art. 421 c.p.c. il CCNL applicabile, non preventivamente prodotto;
- c) nella prova per testi non era emersa la prova del contenuto professionale della prestazione, delle conoscenze teoriche a ciò necessarie e dell'elevata specializzazione richiesta, nonché dell'autonomia operativa;
- d) i testimoni esaminati non erano attendibili, perché oltre a limitarsi a generiche conferme dei capitoli deferiti loro, erano essi stessi attori in analoghi giudizi tendenti al riconoscimento delle mansioni superiori;
- e) nelle cause intentate da due dei testi il Picciotto era stato a sua volta loro testimone;
- con sentenza n. 976 pubblicata il 27 dicembre 2022 la Corte di Appello di Messina (Sezione Lavoro), resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 361/2021:
- a) non accoglieva i motivi di ricorso chiarendo tra l'altro che, sebbene il tenore delle deposizioni fosse *"veramente modesto"*, la circostanza che i testimoni lavorassero *"fianco a fianco con l'appellato"* faceva sì che le loro deposizioni assumessero valore di *"rilevante fonte indiziaria confermativa"*;
- b) rigettava l'appello e condannava il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento delle spese di secondo grado in favore di Salvatore Picciotto, liquidate in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Intilisano;
- c) dava atto dell'applicabilità dell'art. 13 c. 1-quater T.U. 115/2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto;
- la prefata sentenza della Corte d'Appello non veniva impugnata e, pertanto, acquisiva autorità di cosa giudicata;
- con ricorso del 23 settembre 2024 al TAR Catania per l'esecuzione del giudicato sopra meglio descritto:
- a) Il ricorrente sig. Picciotto Salvatore ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale *a suo avviso gli spetterebbero € 28.144,12 "[...] oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con le decorrenze meglio indicate nella CTU svoltasi in primo grado che ha determinato le singole differenze mensili spettanti per il periodo dal 01.07.1998 al 30.12.2011 [...]"*;
- b) Il ricorrente sig. Picciotto Salvatore ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale a suo avviso gli spetterebbero, a titolo di onorari per il giudizio di primo grado, € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali, € 276,00 per CPA, € 1.578,72 per IVA al 22% (e quindi per complessivi € 8.754,72);
- c) Il ricorrente Avv. Mario Intilisano ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale è stato riconosciuto il diritto al pagamento degli onorari per il giudizio di secondo grado pari ad € 3.500,00 per compensi, € 525,00 per spese generali, € 161,00 per CPA, € 920,92 per IVA al 22% (e quindi per complessivi € 5.106,92);

Ritenuto che il giudicato vada eseguito e non sia necessario attendere la sentenza del Tar Catania, al fine di evitare ulteriore esborso di spese;

Ritenuto, tuttavia, che è corretta la quantificazione della somma da pagarsi direttamente all'Avv. Mario Intilisano, mentre al Sig. Salvatore Picciotto:

- a) non sono dovuti nè gli interessi, nè la rivalutazione monetaria sulla somma di € 28.144,12, atteso che il giudice di primo grado non ha fatto menzione degli interessi nè della rivalutazione monetaria, ma ha solo riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive pari ad € 28.144,12 (l'omessa pronuncia sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria non è stata impugnata e quindi si è formato il giudicato interno);
- b) per la rifusione delle spese processuali sono dovuti solo € 6.000,00, in quanto il giudice di primo grado non ha menzionato nè IVA, nè CPA, nè spese generali (l'omessa menzione non è stata impugnata e quindi si è formato il giudicato interno);

Rilevato che, ai fini dell'esecuzione del giudicato occorre l'importo complessivo di € 39.251,04, derivante dal seguente prospetto analitico:

- a) € 28.144,12 da corrispondersi al Sig. Picciotto a titolo di differenze retributive;
- b) € 6.000,00 al Sig. Picciotto a titolo di rifusione delle spese processuali di primo grado;
- c) € 5.106,92 all'Avv. Mario Intiliso a titolo di pagamento degli onorari relativi al secondo grado;

Precisato che della somma di € 39.251,04:

- € 34.144,12 vanno corrisposti al sig. Salvatore Picciotto;
- € 5.106,92 vanno corrisposti all'Avv. Mario Intiliso;

Atteso che:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico - finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Visto l'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" del D.lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 39.251,04 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per "sentenze esecutive" (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività);

Considerato che:

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei funzionari;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

Considerato altresì che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 27 del 21.11.2019 con la quale è stato chiarito che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento; in particolare viene precisato che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate, ma anzi prevede un regime indifferenziato, disponendo per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare; peraltro la Sezione specifica che il paragrafo 9 punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta", sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili" e di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Valle d'Aosta - n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale è stato ricordato che ai sensi dell'art. 194, comma 2, lett. a) del Tuel gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall'articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all'Organo consiliare nel valutare, l'anno della regolarizzazione e il *quantum* del debito, poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'autorità giudiziaria;

Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 14 marzo 2025;

Considerato che a seguito degli accertamenti contabili eseguiti con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la somma di € **39.251,04** trova sufficiente capienza nel capitolo dei "delle spese per liti e arbitraggi" annualità 2025 del bilancio di previsione 2025/2027;

Visto l'art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 sono trasmessi al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 - e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Dato atto che la suddetta proposta di delibera sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il relativo parere di competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,

- 1) **Di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € **39.251,04**, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011, riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti in esito alle procedure giudiziarie in corso, anche mediante eventuale azione di ripetizione;
- 2) **Di dare atto** che il debito fuori bilancio di € **39.251,04** trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;

- 3) **Di dare mandato** per i conseguenti atti gestionali al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali;
- 4) **Di dare atto** che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002;
- 5) **Di rendere** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Il Proponente
Assessore-Dott. Antonio Carbone

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/05/2025

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to **Briguglio Letterio**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

F.to

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott.ssa Minissale
Giuseppina**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.to

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 09/05/2025 al 24/05/2025

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
F.to **Dott.ssa Minissale Giuseppina**



Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 17 DEL 24/04/2025

CON OGGETTO

Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 24/04/2025

IL Responsabile dell'Area

Micalizzi Maria



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 17 DEL 24/04/2025

CON OGGETTO

Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento x comporta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
2025	179	01021	140 12 2	39.250,04

Scaletta Zanclea, 29/04/2025

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno



Comune di
Scaletta Zanclea
Città Metropolitana di Messina

Verbale n. 07/2025
30.04.2025

Oggetto: Parere proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/04/2025 avente ad oggetto "Esecuzione del giudicato formatosi sulla del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/22 nell'ambito del procedimento incoato dal sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a), del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii"

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2025, il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 14 marzo 2025 esamina e discute la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/04/2025 ricevuta a mezzo Pec dall' Area affari generali ed istituzionale in data 29 aprile 2025, avente ad oggetto: "Esecuzione del giudicato formatosi sulla del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/22 nell'ambito nell'ambito del procedimento incoato dal sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a), del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii" per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro **39.251,04**;

Premesso che

- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;



- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194 del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico – contabile, quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL, e si concretizza quando si verificano dei meri "scostamenti" dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'Ente;

Considerato che

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'articolo 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato Sentenza n. 6269 del 27.12.2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga l'Ente, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, **ad adottare, con tempestività**, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente medesimo come eventuali interessi o spese di giustizia;
- l'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'articolo 33 della Legge 26.11.1990, n. 353, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Evidenziato che

- la natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al "sistema di bilancio" un



fenomeno di rilevanza finanziario e contabile che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere), con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare gli eventuali e/o necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure ritenute idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione Lombardia – Delibera n. 401/2012);
- in tale prospettiva, il comma 1 dell'articolo 194 del T.U.E.L. rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria. Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa ed il debito *de quibus* viene ricondotto a sistema - *ex multis* - mediante l'adozione dell'eventuale e/o necessario provvedimento di riequilibrio finanziario;
Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa ed il debito *de quibus* viene ricondotto a sistema - *ex multis* - mediante l'adozione dell'eventuale e/o necessario provvedimento di riequilibrio finanziario;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Ritenuto che:

- il procedimento *de quo*, che ha portato l'Amministrazione Comunale a impegnare ulteriori risorse finanziarie in bilancio, potrebbe determinare responsabilità dirette nei confronti di chi ha non ha posto in essere gli atti amministrativi correlati;
- al fine di evitare azioni giudiziarie da parte del creditore, che potrebbero portare ad un ulteriore esborso per l'Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- l'Ente si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'articolo 194 TUEL citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione Civile - Sezione I, 16.06.2000, n. 8223);
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;



Acclarato che

- a seguito di accertamenti contabili eseguiti dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria la somma di € 39.251,04 trova copertura nel capitolo "Spese per liti e arbitrati" annualità 2025 del bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14.03.2025 ;
- l'impegno di spesa risulta apposto alla Determinazione sopra indicata e di riflesso è insito alla proposta deliberativa *de qua*;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile della proposta di deliberazione con attestazione della copertura finanziaria, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 53 come sostituito dalla art 12 comma 1 della L.R n.30 del 23.12.2000. e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 ;

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità e/o azioni di rivalsa,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione dell'Area Affari generali ed Istituzionali n. 17 del 24.04.2025 per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "*Esecuzione del giudicato formatosi sulla del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/22 nell'ambito nell'ambito del procedimento incoato dal sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a), del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii*" inerente il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex articolo 194, 1°



comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni”.

Osserva, Suggestisce e Raccomanda

- ❖ al Responsabile dei Servizi Contabili e Finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli obiettivi di bilancio;
- ❖ di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni simili attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica;
- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ di trasmettere copia della presente deliberazione – completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti per le determinazioni consequenziali.

Menfi 30/04/2025

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Francesca Maria Agona